



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo



Regione
Lombardia



POR FSE 2014-2020 / OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE

FAQ aggiornate al 24/6/2022
**Avviso Pubblico “Lombardia plus – Linea alta formazione
cultura”**

Sommario

1. SOGGETTI DESTINATARI	2
2. SEDI	5
3. MODIFICHE GEFO	6
4. REGOLE FAD.....	8
5. CARATTERISTICHE CORSI	11
6. DELEGA DI ATTIVITA'	12

1. SOGGETTI DESTINATARI

n.FAQ	QUESITO	RISPOSTA
1.1.	Quali sono i requisiti per partecipare alla misura?	<p>L'Avviso pubblico, al paragrafo A.4 prevede quali requisiti di partecipazione:</p> <ul style="list-style-type: none">• Avere almeno 18 anni compiuti di età alla data di avvio del percorso formativo;• Residenza o domicilio in Lombardia;• Il possesso di almeno di uno dei seguenti titoli di studio:<ul style="list-style-type: none">○ diploma professionale conseguito in esito ai percorsi quadriennali di leFP;○ diploma di istruzione secondaria superiore;• Essere in stato di disoccupazione con tale facendosi riferimento al soggetto che abbia rilasciato la DID e che alternativamente soddisfi uno dei seguenti requisiti:<ul style="list-style-type: none">○ non svolga attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo;○ sia un lavoratore il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986;
1.2.	In che modo si attesta il possesso dei requisiti?	<p>Il possesso dei requisiti si attesta attraverso la compilazione del modulo "Modello autocertificazione requisiti destinatari" allegato all'Avviso, aggiornato a seguito di novella legislativa con news del 17/3/2022 e disponibile al seguente link: https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE/Avvisi/DettaglioAvviso/bando/lombardia+plus+2021/lombardia-plus-modulo-sostituzione.</p> <p>Si precisa che, in riferimento al requisito dello stato di disoccupazione, tale autodichiarazione non sostituisce la DID, bensì ne dichiara l'avvenuto rilascio. Per la sottoscrizione del modulo, l'allievo deve avere quindi rilasciato la DID (cfr. faq 1.3).</p> <p>Si ricorda a tal fine che l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 71, del D.P.R. 445/2000 effettuerà idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Eventuali non conformità potranno comportare, come previsto al paragrafo D.2 del bando, la revoca totale o parziale del finanziamento.</p>

1.3.	Come può essere rilasciata la DID?	<p>La DID è resa esclusivamente in forma telematica (non si devono compilare moduli cartacei). La DID può essere rilasciata sul Sistema Informativo Unitario del Lavoro - SIUL di Regione Lombardia, o sul portale dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro - ANPAL.</p> <p>L'allievo può rilasciare in autonomia la DID accedendo direttamente ad uno dei sistemi informativi sopra richiamati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sul Sistema Informativo Unitario Lavoro - SIUL raggiungibile al sito https://siul.servizirl.it • sul portale ANPAL www.anpal.gov.it utilizzando la pagina di accesso MyAnpal (raggiungibile direttamente al link https://myanpal.anpal.gov.it/myanpal_service/auth/login) <p>Qualora non fosse nelle condizioni di rilasciare autonomamente la DID, dovesse riscontrare difficoltà durante il rilascio o volesse verificare la conservazione dello stato di disoccupazione in presenza di un rapporto di lavoro, può recarsi in un Centro per l'Impiego o presso un operatore accreditato in Regione Lombardia per i servizi al lavoro per farsi supportare nella modalità di rilascio.</p>
1.5	In quale momento devono essere posseduti i requisiti dai destinatari della misura?	<p>Il possesso dei requisiti, previsti dall'Avviso pubblico al paragrafo A.4, va riferito alla data di avvio del percorso formativo, e comunque alla data in cui inizia la partecipazione del singolo allievo al percorso formativo (nel caso di nuovi allievi o sostituzioni nel rispetto delle indicazioni di cui alle faq 3.1-3.3), e devono perdurare per l'intera durata del percorso.</p>
1.6	Nel caso di titolo di studio conseguito all'estero qual è la procedura per poterlo considerare valido?	<p>La procedura è la medesima seguita per gli altri percorsi di formazione permanente e, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se il titolo di studio è acquisito in un paese europeo è necessaria la traduzione asseverata • Se il titolo è acquisito in un paese extraeuropeo è necessaria, di contro, la dichiarazione di valore in loco
1.7	Lo stato di disoccupazione viene meno se, durante il percorso, l'allievo svolge attività lavorativa?	<p>In linea generale, se l'allievo trova un'occupazione perde lo stato di disoccupazione, e quindi perde il requisito di partecipazione al progetto formativo.</p> <p>Fa eccezione l'occupazione c.d. "sotto soglia": se l'allievo svolge attività lavorativa (dipendente o autonoma) al cui reddito da lavoro corrisponda a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986, conserva lo stato di disoccupazione.</p> <p>Ne deriva che, in tale ipotesi, l'allievo potrà continuare a frequentare il corso nei limiti in cui le due attività siano in effetti compatibili.</p>

		Per il calcolo puntuale del reddito ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, è consigliabile che l'allievo si rivolga al CPI di competenza territoriale.
1.8	La sopravvenuta modifica dei requisiti deve essere oggetto di comunicazione e di conservazione?	<p>Si, l'allievo ha l'obbligo di comunicare la sopravvenuta modifica dei requisiti di partecipazione nonché qualsiasi altro cambiamento relativo alla originaria autodichiarazione rilasciata.</p> <p>L'operatore deve conservare tali dichiarazioni ai fini della rendicontazione finale e dei controlli sulla stessa.</p>
1.9	Qual è la percentuale minima di frequenza richiesta ai singoli allievi?	<p>Ai fini della rendicontazione l'Avviso prevede, al punto C.4.c., che il saldo finale può essere richiesto solo alla conclusione dell'intervento formativo ed esclusivamente per gli allievi che abbiano frequentato almeno il 15% delle ore del progetto approvato.</p> <p>Il saldo sarà calcolato sul numero delle ore effettivamente frequentate dagli allievi per ogni singolo percorso formativo, secondo la formula indicata nel richiamato Avviso, e non può superare la quota pubblica approvata con provvedimento del dirigente competente.</p>
1.10	È possibile prevedere classi miste di soggetti finanziati e non finanziati?	<p>Si, il percorso formativo attivato da un ente accreditato può essere frequentato da allievi che hanno i requisiti previsti dal bando ed allievi che ne sono privi, fermo restando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il possesso da parte dei destinatari degli interventi formativi dei requisiti previsti dalla normativa del corso di riferimento; • il caricamento di due percorsi in due offerte formative diverse (esempio corso finanziato nell'offerta formativa n. 424 "Lombardia Plus Linea Alta Formazione Cultura" e corso autofinanziato nell'offerta formativa 025 "Percorsi autofinanziati"). Gli allievi finanziati con Lombardia Plus saranno iscritti nel corso Lombardia Plus; gli altri saranno iscritti nel corso autofinanziato (con eventuale pagamento di una quota di iscrizione); • l'adozione di registri formativi e delle presenze diversificati per ogni ID corso; • l'attribuzione contabile a diversi centri di costo. <p>Gli allievi possono essere inseriti nello stesso gruppo classe, purché nel rispetto del limite massimo di 30 allievi per classe.</p> <p>Non è invece possibile inserire in uno stesso gruppo classe allievi finanziati da diverse misure per le quali è prevista l'applicazione di costi standard orari diversi.</p>

2. SEDI

n.FAQ	QUESITO	RISPOSTA
2.1	Qual è la normativa di riferimento per l'attivazione delle sedi occasionali?	La normativa di riferimento è rappresentata dalla D.G.R. n. IX/2412 del 26/10/2011 la quale prevede che <i>“Eccezionalmente per le sole attività formative riconducibili alla specializzazione professionale, formazione continua, formazione permanente e formazione abilitante, di cui al comma 2, dell’art. 11 della l.r. 19/2007, è consentita la sede occasionale, previa comunicazione all’ufficio regionale competente da effettuare all’avvio del servizio, specificando la motivazione, i tempi e la finalità di utilizzo e il calendario didattico, fatto salvo sempre il possesso delle conformità per l’adeguatezza dei locali sopra riportate.”</i>
2.2	Qual è la procedura per l'attivazione delle sedi occasionali?	Dal punto di vista operativo la richiesta deve essere: <ul data-bbox="694 694 2190 798" style="list-style-type: none">• Presentata, in Gefo, prima dell'avvio dei corsi;• Motivata con riferimento, in particolare, alla reale occasionalità della sede e soprattutto all'idoneità della stessa dal punto di vista della tutela della sicurezza. Di contro, non è richiesto che venga allegata alcuna documentazione specifica. La richiesta viene sottoposta alla validazione da parte degli uffici dell'accREDITamento in maniera tempestiva con facoltà di richiedere le necessarie ed eventuali richieste documentali.
2.3	Le realtà che ospitano i tirocini devono necessariamente essere sul territorio lombardo?	Sì, devono necessariamente trovarsi sul territorio regionale lombardo.

3. MODIFICHE GEFO

n.FAQ	QUESITO	RISPOSTA
3.1	Prima dell'avvio dei corsi è possibile modificare la composizione della classe?	<p>Tra la fase "presentato" e "avviato" è possibile effettuare autonomamente dei cambiamenti nella composizione tenendo in considerazione, tuttavia, che l'Avviso, al punto B.2, pone un limite massimo di 30 alunni per la composizione delle singole classi.</p> <p>Con riferimento al saldo finale, tuttavia, l'Avviso prevede al punto C.4.c. che <i>"Il saldo sarà calcolato sul numero delle ore effettivamente frequentate dagli allievi per ogni singolo percorso formativo, secondo la seguente formula, e non può superare la quota pubblica approvata con provvedimento del dirigente competente"</i>.</p> <p>Pertanto, l'ulteriore quota risultante dalla modifica del numero degli allievi non potrà essere corrisposta a titolo di contributo pubblico.</p>
3.2	Dopo l'avvio dei corsi è possibile modificare la composizione della classe?	<p>Sì, dopo aver avviato il corso è possibile effettuare sia sostituzioni di allievi a livello nominativo sia integrazioni pur nel limite di 30 alunni ed in base alla procedura indicata nella successiva FAQ 3.3.</p>
3.3	Qual è la procedura per poter richiedere la sostituzione o l'integrazione di un allievo?	<p>Non è possibile effettuare autonomamente le modifiche in Gefo, per poter effettuare la sostituzione o l'integrazione occorre inviare la richiesta, adeguatamente motivata, a lplus2021@regione.lombardia.it indicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ID corso in Gefo • Nome cognome dell'allievo da inserire • Codice Fiscale • Sesso • Data di nascita • Numero di telefono • Comune di residenza • Indirizzo di residenza • Cap di residenza • Comune di domicilio • Indirizzo di domicilio • Cap di domicilio

		<ul style="list-style-type: none"> • Titolo di studio • Situazione occupazionale <p>Si precisa che, gli eventuali allievi in sostituzione o integrati, devono comunque inserirsi ad uno stadio di avanzamento limitato del corso per cui si realizzi una partecipazione sufficiente a garantire, se previsto, l'accesso all'esame finale per il rilascio dell'attestato di competenze ovvero, in ogni caso, l'acquisizione delle competenze previste dal percorso. Tale condizione deve essere esplicitata nella motivazione della richiesta.</p>
3.4	È possibile modificare le date delle lezioni?	Una volta avviato il corso è possibile effettuare modifiche sulle date dei corsi solo con riferimento alla data corrente rispetto alla richiesta ovvero a una data futura . Non sono modificabili dati riferiti a lezioni calendarizzate ma non tenutesi.
3.5	È possibile modificare le sedi del corso?	No, una volta avviato il corso non è possibile modificare la sede indicata per lo svolgimento del corso.

4. REGOLE FAD

n.FAQ	QUESITO	RISPOSTA
4.1	Quali regole sono dettate in tema di FAD erogabile all'interno del percorso?	<p>Il D.d.u.o. 2629 del 1° marzo 2022 recante "Ulteriori indicazioni per lo svolgimento dell'anno formativo 2021/2022" nonché la D.g.r. 16 maggio 2022 - n. XI/6380 recante "Indicazioni per la realizzazione dei percorsi dell'offerta formativa regionale e dei servizi al lavoro a valere dal 1° settembre 2022" hanno stabilito rispettivamente che:</p> <p>Fino al 1° settembre:</p> <ul style="list-style-type: none">• Oltre che nei casi di quarantena prescritti, la formazione a distanza può superare il limite massimo del 30% del monte ore totale di formazione frontale di ciascuna annualità, con riferimento ad esigenze specifiche dei singoli allievi, che necessitino di garanzia e continuità didattica per la fase ordinaria.• Le ore di FAD eccedenti il 30% del monte ore totale annuale di formazione frontale possono essere erogate esclusivamente in modalità sincrona;• I moduli aggiuntivi di recupero degli apprendimenti non possono essere in ogni caso erogati in FAD asincrona; <p>A valere dal 1° settembre 2022:</p> <ul style="list-style-type: none">• L'utilizzo delle modalità formative FAD e/o E-learning è consentito nel limite del 30% del monte ore teorico in modalità sincrona, al netto pertanto dell'eventuale tirocinio/stage, attività pratica laboratoriale ed esami finali da realizzarsi sempre in presenza.• Nel periodo ordinario sarà possibile erogare le attività in FAD solo in modalità sincrona. <p>Per permettere agli enti accreditati il graduale passaggio dal regime emergenziale a quello ordinario e garantire in questo modo un periodo di adattamento alle nuove modalità ordinarie con conseguente eventuale adeguamento della progettazione formativa è stato stabilito con decreto regionale n. 4409 del 31 marzo 2022 un periodo transitorio dal 1° aprile 2022 fino al 31 agosto 2022.</p> <p>Si invita, per maggiore completezza di informazioni, a prendere visione dei decreti richiamati al seguente link: https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE/Bandi/DettaglioBando/agevolazioni/lombardia-plus-linea-alta-formazione-cultura-2021</p>

4.2	È possibile che in classe ci siano contemporaneamente allievi in aula e in FAD?	Sì, è possibile tale composizione mista nei limiti del rispetto delle percentuali di FAD previste.
4.3	Che cos'è e cosa deve contenere l'output di sintesi?	<p>L'output di sintesi è un registro elettronico che permette di monitorare le presenze degli allievi durante la lezione. Può essere realizzato in forma libera ma deve contenere almeno:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nome e cognome dell'allievo 2. E-mail utente 3. Ora di log-in nella riunione 4. Ora di log-out dalla riunione 5. Durata del collegamento 6. ID riunione 7. Argomento 8. Orario di inizio della riunione 9. Orario di fine della riunione 10. Durata complessiva della riunione 11. Numero dei partecipanti <p>L'assenza delle informazioni richieste potrebbe comportare, in sede di controllo, la decurtazione del contributo.</p>
4.4.	Quali sono le regole dettate per i controlli in itinere della FAD?	<p>Sia per il periodo transitorio (fino al 31 agosto 2022) sia per quello ordinario (dal 1° settembre 2022) il decreto regionale n. 4409 del 31 marzo 2022 nonché la D.g.r. 16 maggio 2022 - n. XI/6380 mantengono fermo l'obbligo per gli operatori di comunicare alla Regione Lombardia il link della lezione e le credenziali di accesso.</p> <p>Il link deve essere inviato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alla mail: controlliprimolivello@regione.lombardia.it • Alla PEC: lavoro@pec.regione.lombardia.it <p>Deve avere quale oggetto: "FAD-Bando" ovvero "Tipologia di corsi riferimento - ID Corso".</p>

5. CARATTERISTICHE CORSI

n.FAQ	QUESITO	RISPOSTA
5.1	È possibile avviare un corso di domenica?	Sì, non ci sono limitazioni di questo tipo sulla piattaforma Gefo.
5.2	È obbligatorio istituire un esame finale alla fine del percorso?	No, non è obbligatorio, lo è soltanto se, alla fine del percorso, sia previsto il rilascio di un attestato di competenze. Sul punto il DDUO 124533/12 afferma che <i>"I percorsi e le azioni di Formazione professionalizzante si concludono con una o più prove finalizzate all'accertamento della/e competenza/e definita/e in sede di progettazione (...) Sulla base delle evidenze dell'accertamento e della valutazione, il Responsabile della certificazione delle competenze (RCC) dispone in merito alla certificazione, ovvero alla compilazione ed al rilascio dell'Attestato di competenze, con eventuale specificazione del livello di qualificazione o specializzazione"</i>
5.3	Cosa accade se l'allievo non supera l'esame finale?	Il mancato superamento dell'esame finale non incide sull'effettiva frequenza del corso e, pertanto, sulla rendicontazione e sulla liquidazione del contributo pubblico.

6. DELEGA DI ATTIVITA'

n.FAQ	QUESITO	RISPOSTA
6.1	È possibile delegare l'attività a terzi e in che limiti?	<p>Si, è possibile delegare parte dell'attività a terzi purché essa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • abbia ad oggetto le sole attività di docenza; • si tratti di apporti integrativi e specialistici di cui i beneficiari non dispongono in maniera diretta; • la prestazione abbia carattere di occasionalità o di comprovata urgenza; • il valore complessivo delle attività delegate non supera il 30% dell'importo progettuale in ragione della eccezionalità della prestazione richiesta.
6.2	Quali obblighi permangono in capo al beneficiario?	<p>Il beneficiario deve comunque gestire in proprio le altre fasi operative del progetto, attraverso proprio personale dipendente o parasubordinato, ovvero mediante ricorso a prestazioni professionali individuali.</p> <p>Il beneficiario si assicura che il terzo delegato dimostri il rispetto della normativa inerente all'utilizzo delle risorse pubbliche (es. DURC, antimafia, ecc.).</p> <p>Inoltre, ha l'onere di conservare, per opportuni controlli, la seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dichiarazione di esternalizzazione di parte del servizio formativo; • documentazione attestante l'eventuale acquisizione di un servizio da soggetti terzi; • contratti; • fatture; • curricula dei prestatori del servizio; • evidenza dell'eccezionalità della prestazione richiesta; • autorizzazione ricevuta dall'amministrazione regionale.

6.3	Qual è la procedura per richiedere l'autorizzazione all'attività in delega?	<p>Con riferimento alla procedura di presentazione della richiesta l'autorizzazione deve essere inviata via pec all'indirizzo lavoro@pec.regione.lombardia.it ed essere:</p> <ul style="list-style-type: none">• preventiva rispetto alla realizzazione delle attività;• supportata da idonea motivazione;• contenente il costo di cui si chiede l'autorizzazione;• corredata dalla visura camerale del delegato volta a conoscere e valutare le caratteristiche dell'impresa (es. informazioni patrimoniali, sedi, procedure concorsuali e di scioglimento, soci e titolari di altre cariche, oggetto sociale).
-----	---	---